



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

7 settembre 2022

Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia idroelettrica (OREI)

Indice

1.	Punti essenziali del progetto	1
2.	Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni	2
3.	Conseguenze su economia, ambiente e società	2
4.	Commento ai singoli articoli	3

1. Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

Il 16 febbraio 2022 il Consiglio federale ha deciso una serie di misure volte a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico. Come prima soluzione per assicurare l'approvvigionamento in caso di situazioni di carenza energetica, intende costituire una riserva di energia idroelettrica già per l'inverno 2022/2023. Tale soluzione prevede che i gestori delle centrali ad accumulazione trattengano, dietro pagamento di un compenso, una certa quantità di energia che potrà essere prelevata quando necessario. Il modo di procedere si basa in primo luogo sull'articolo 9 della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7), secondo il quale il Consiglio federale può prendere provvedimenti qualora un approvvigionamento di energia elettrica sicuro ed economicamente accettabile sia esposto a notevoli rischi a medio o lungo termine. Un possibile provvedimento è l'indizione di gare pubbliche per l'acquisizione di energia elettrica. Per singoli aspetti il Consiglio federale si basa sull'articolo 5, capoverso 4 della legge del 17 giugno 2016 sull'approvvigionamento del Paese (LAP; RS 531), che gli conferisce poteri ancora più ampi.

Il Consiglio federale ha deciso le misure basandosi sostanzialmente sulla valutazione della Commissione federale dell'energia elettrica (ECom), secondo la quale, in assenza di contromisure, nel giro di pochi anni si andrebbe incontro a dei rischi. La situazione dell'inverno 2021 / 2022 caratterizzato da enormi volatilità sui mercati europei all'ingrosso dell'elettricità e del gas ha dimostrato in modo impressionante che gli operatori del mercato possono trovarsi in breve tempo ad affrontare situazioni imprevedibili. La loro capacità di importazione può essere limitata, il che può andare a detrimento della sicurezza di approvvigionamento in Svizzera. Dal lancio delle misure, la situazione è peggiorata notevolmente. La costituzione di una riserva già per l'inverno 2022/2023 era prevista fin dall'inizio dei lavori per questo progetto e nella prospettiva odierna sembra ancora più necessaria, poiché la minaccia è diventata più concreta. Anche la ECom ne aveva sempre raccomandato un'implementazione rapida. La riserva funzionerà in modo simile alla riserva di energia prevista nel progetto della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili. Concretamente viene quindi preferita la costituzione di una riserva di energia idroelettrica per via di ordinanza. Tra la costituzione della riserva nell'inverno 2022 / 2023 e la sua utilizzazione di cui all'articolo 9 LAEI nel febbraio 2022 trascorre un anno, periodo che rientra interamente nel «medio termine» ai sensi dell'articolo 9 LAEI. Si procede così all'emanazione di una nuova ordinanza: l'ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia idroelettrica (OREI) che sarà successivamente sostituita dalla disciplina proposta dal Consiglio federale nella LAEI (quanto alla riserva di energia) ed è quindi di carattere temporaneo. La strutturazione dell'ordinanza segue in ampia misura la proposta del Consiglio federale per il disciplinamento giuridico, ma se ne discosta in pochi punti (limitazione alle centrali idroelettriche ad accumulazione [cfr. anche], prelievo ecc.). Nella redazione dell'ordinanza sono state coinvolte, nell'ambito di una consultazione, anche le principali parti interessate, per cui oltre ai Cantoni vi hanno partecipato, tra gli altri, anche il settore elettrico nonché le associazioni del settore economico e dei consumatori.

1.2 Contenuto principale

Nel caso della riserva di energia idroelettrica, per la costituzione della quale vengono indette gare pubbliche, i gestori degli impianti di stoccaggio si impegnano su base volontaria a detenere energia fino a un momento concordato dietro pagamento di un compenso. La ECom sorveglia la riserva. Il ricorso alla riserva è previsto solo in caso di fallimento a breve termine dei meccanismi di mercato. La riserva di energia idroelettrica serve pertanto concretamente a detenere energia al di fuori del mercato per fronteggiare situazioni critiche di carenza, dal carattere straordinario e non prevedibili dagli operatori di mercato. Deve quindi essere intesa come un'assicurazione di cui generalmente non si fa uso. Si

potrebbe tuttavia ricorrere all'energia della riserva, se, ad esempio, il carico a fine inverno fosse inaspettatamente elevato, le importazioni fossero fortemente limitate e i bacini di accumulazione fossero vuoti a causa del ritardato scioglimento delle nevi.

Il Consiglio federale definisce i principi del dimensionamento e, in seguito, la EICom stabilisce i valori di riferimento di una gara pubblica che viene poi indetta dalla società nazionale di rete Swissgrid. Swissgrid riversa i costi su tutti i consumatori finali attraverso il corrispettivo per l'utilizzazione della rete. A causa delle fluttuazioni dei prezzi che – come osservato nello scorso inverno – possono essere significative, l'ammontare dei costi può discostarsi dai dati contenuti nel messaggio concernente la legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili.

L'attuale soluzione presentata dal Consiglio federale differisce da quella proposta nel progetto di legge menzionato perché non è neutrale sotto il profilo tecnologico, ma prevede che l'energia sia detenuta esclusivamente in bacini di accumulazione. L'articolo 9 capoverso 3 LAEI dà priorità alle energie rinnovabili nell'acquisizione di energia elettrica e nel potenziamento delle capacità di generazione. Prendere in considerazione le altre tecnologie, come ad esempio la riduzione del carico da parte dei grandi consumatori, non sarebbe inoltre attuabile a breve data l'elevata complessità del processo.

2. Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni

Le modifiche proposte non comportano particolari conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per i Cantoni e i Comuni. È invece probabile che l'attuazione delle disposizioni previste comporterà un maggiore onere finanziario e di personale per la Confederazione. Gli oneri supplementari ricadono principalmente sulla EICom per la determinazione dei valori di riferimento per la riserva e per l'indizione della gara pubblica, nonché per la sorveglianza della riserva. Il maggior fabbisogno finanziario (credito per beni e servizi) può essere compensato internamente. Per quanto riguarda il personale, si prevede un fabbisogno aggiuntivo pari a un tasso di occupazione del 50 per cento presso la EICom, che sarà anch'esso compensato internamente.

3. Conseguenze su economia, ambiente e società

La costituzione di una riserva di energia idroelettrica aumenta la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico per le imprese e le economie domestiche in Svizzera. Essa comporta tuttavia dei costi che devono essere sostenuti da tutti i consumatori di energia elettrica.

Nello studio «Ausgestaltung einer strategischen Reserve für den Strommarkt Schweiz» (Frontier et al. 2018), i costi di opportunità per la detenzione di 775 – 1525 GWh di energia sono stati stimati a 15 – 30 milioni di euro all'anno. Da allora i prezzi di mercato dell'energia elettrica sono aumentati di circa venti volte, ragion per cui anche la differenza di prezzo tra le ore di maggior consumo in inverno e quelle di minor consumo in estate è cresciuta in modo significativo. Tale differenza di prezzo è il principale fattore di costo per la detenzione di acqua nei bacini di accumulazione in inverno. Con i prezzi molto volatili registrati a metà agosto sul mercato dell'elettricità, i costi per una riserva idroelettrica di 500 GWh per l'inverno 2022/2023 sono stimati approssimativamente tra i 650 e i 750 milioni di franchi svizzeri. Riportandoli al consumo di energia elettrica svizzero, questi prezzi comportano costi supplementari di 1,2 ct./kWh.

L'acqua è detenuta nei bacini di accumulazione esistenti. Non si attendono pertanto conseguenze importanti sull'ambiente. La detenzione provoca uno spostamento dei deflussi stagionali per un volume

equivalente alla riserva dal semestre invernale a quello estivo (a condizione che non vi sia alcun prelievo dalla riserva). Ovviamente devono essere rispettate le normative ambientali pertinenti, in particolare i deflussi residuali.

4. Commento ai singoli articoli

Art. 1 Scopo e oggetto

La riserva di energia idroelettrica ha un carattere di assicurazione ed è collocata al di fuori del mercato. Ha un'elevata soglia d'entrata e vi si ricorrerà in caso di deficit nel bilancio globale svizzero dell'energia elettrica. Un tale deficit va oltre le usuali oscillazioni, che sono assorbite attraverso le prestazioni di servizio relative al sistema (energia di regolazione); la riserva entra quindi in gioco quando i meccanismi di mercato non possono più risolvere il problema. I gruppi di bilancio devono compensare i propri bilanci attraverso il mercato e la riserva non è concepita, ad esempio, per risolvere i problemi nell'esercizio della rete a livello regionale, quali le interruzioni dell'approvvigionamento elettrico a livello locale. L'elevata soglia d'entrata è pur sempre inferiore a quella prevista dalla LAP in cui per l'adozione di misure di gestione incisive si presuppone una situazione di grave penuria. Con la riserva secondo l'OREI probabilmente non si arriverà o si arriverà solo più tardi all'applicazione della LAP. La gestione di una concreta situazione di carenza deve tuttavia essere sempre valutata caso per caso tenendo conto delle circostanze imperanti. Ad esempio, è ragionevole utilizzare misure di gestione meno incisive, come gli appelli al risparmio, prima di prelevare dalla riserva. L'Approvvigionamento economico del Paese (AEP) non deve essere necessariamente coinvolto nella determinazione annuale e nella costituzione della riserva nonché in un eventuale prelievo dalla stessa, ma deve esserne informato immediatamente, per garantire in particolare il coordinamento con gli interventi pianificati o già attivi dell'AEP.

Art. 2 Valori di riferimento

I compiti relativi alla costituzione della riserva sono divisi in due gruppi e attribuiti a due diversi attori: La EICom definisce annualmente i valori di riferimento della riserva (ed è responsabile anche della sua sorveglianza), mentre Swissgrid si occupa, anch'essa annualmente, della sua amministrazione tecnica e degli aspetti operativi (art. 3 segg.). Al contempo è necessaria una collaborazione tra Swissgrid e la EICom. Le specifiche preliminari della EICom devono essere comprensibili. Se necessario, ciò può significare che la EICom presenta le sue considerazioni alle parti interessate, come Swissgrid, l'AEP o l'Ufficio federale dell'energia (UFE). L'obbligo di pubblicazione va inteso con una certa flessibilità. A seconda dei parametri dev'essere sufficiente una pubblicazione a posteriori; nel caso dei limiti massimi di prezzo, ad esempio, se venissero già resi noti a priori se ne vanificherebbe lo scopo vero e proprio.

L'*articolo 2* ha come oggetto i valori di riferimento determinati dalla EICom che vengono stabiliti e pubblicati annualmente (*cpv. 1*). Non si tratta né di criteri meramente normativi né di classiche decisioni, essendo un intervento di concretizzazione necessario in relazione alle aggiudicazioni ai gestori e al processo di detenzione della riserva. Tali specifiche hanno pertanto un carattere leggermente ibrido e la EICom può emanarle sotto forma di istruzioni. Con il ruolo assunto ai sensi della OREI (i cui compiti sono suddivisi con la EICom) Swissgrid adempie a una funzione pubblica, per cui è vincolata alle specifiche e istruzioni della EICom. A differenza di altre situazioni in cui vi sono istruzioni di servizio, in questo caso Swissgrid non è integrata in una struttura gerarchica generale con la EICom.

Il *capoverso 2* stabilisce il quadro per il dimensionamento della riserva. Chiarisce che la riserva fornisce solo un «contributo» nel periodo in questione e non copre l'intero approvvigionamento, bensì è unicamente finalizzata a colmare una lacuna. All'inizio della primavera, quando i bacini di accumula-

zione hanno raggiunto il livello di riempimento più basso, un periodo di due settimane dovrebbe essere un riferimento adeguato per garantire l'approvvigionamento, nonostante la concomitanza di un inizio tardivo dello scioglimento delle nevi e di restrizioni all'importazione. Nella fase precedente, durante l'inverno, quando i bacini di accumulazione sono ancora pieni, il periodo di riferimento può anche superare le due settimane per tenere conto del fatto che l'acqua della riserva deve bastare più a lungo fino allo scioglimento delle nevi. Il fabbisogno di acqua per la riserva può dunque essere maggiore in una fase iniziale (inverno) e ridursi in una fase successiva (aprile); è quindi variabile (cfr. fig. 1). Per la determinazione dei criteri, la EICom si basa sui dati effettivi degli anni precedenti relativi ai criteri menzionati e include i rischi prevedibili per l'inverno successivo. Rivela altresì le ipotesi fatte e il metodo di calcolo utilizzato – entrambi devono essere comprensibili (cfr. sopra cpv. 1).

Speicherinhalt Schweiz (100% = 8'865 GWh)




Figura 1 : Il grafico mostra i livelli di riempimento dei bacini di accumulazione (aggregati per tutta la Svizzera) negli ultimi anni. In verde è rappresentato un possibile dimensionamento della riserva di energia idroelettrica.

Il capoverso 3 enumera i valori di riferimento e gli ulteriori aspetti in un elenco non esaustivo. I valori più importanti sono i requisiti per la gara pubblica (lett. a). Vi rientrano in particolare la quantità di energia (n. 1) che si basa sul dimensionamento di cui al capoverso 2. Per quanto riguarda il periodo (punto 2), non si tratta di una durata astratta, ma dell'indicazione delle settimane effettive in inverno e delle relative quantità di energia. La fase più critica è verso la fine del semestre invernale dell'anno idrologico, quando i bacini di accumulazione sono vuoti, poco prima che inizi lo scioglimento delle nevi (verso fine aprile). Oltre a coprire questa fase, una riserva è ipotizzabile a gennaio/febbraio/marzo, quando il consumo di energia elettrica è più alto e le importazioni tendono a essere più incerte. Durante questa fase, i bacini di accumulazione sono più pieni e la detenzione di maggiori quantità di energia è quindi più economico. La EICom deve stabilire i requisiti di base (n. 3), tra cui ad esempio la modalità secondo la quale deve avvenire l'asta ovvero o «pay as bid» o «pay as cleared». Può anche decidere che una parte del compenso per la detenzione sia determinato ex post secondo una metodologia predefinita, ad esempio sulla base dei prezzi spot realizzati. Come momento dell'asta, già la stessa OREI fissa al più tardi l'inizio dell'anno idrologico, ossia inizio ottobre (art. 3 cpv. 3). La EICom può precisarlo meglio per permettere ai gestori una maggiore pianificazione. Anche Swissgrid deve tuttavia offrire una certa flessibilità in merito al momento esatto in cui svolgere l'asta. I limiti superiori di prezzo e di costo (n. 4) per i compensi ai gestori e per le loro offerte devono eventualmente essere definiti per il caso in cui non si raggiunga una concorrenza adeguata a causa di un gruppo troppo esiguo di offerenti. Nel divulgare tali limiti occorre tuttavia cautela, onde evitare che le offerte finiscano

per orientarsi al tetto massimo (anchoring), contraddicendone lo scopo. In tali casi va evitata la pubblicazione dei valori. Le offerte che sarebbero più costose della perdita da coprire (a seconda della probabilità di accadimento) o dei costi delle misure di gestione di cui alla LAP non devono essere prese in considerazione.

Come ulteriore opzione, la EICom può stabilire che, in caso di aggiudicazione, si debba effettuare una ripartizione tra i diversi impianti di stoccaggio (lett. b). In linea di principio, sarebbe però anche ipotizzabile un'altra forma di ripartizione, ad esempio geografica in tutta la Svizzera. Il numero di criteri, tuttavia, dev'essere sostanzialmente ridotto al minimo, onde non limitare inutilmente la concorrenza e contenere quanto più possibile i costi.

Un importante criterio è inoltre la potenza installata in rapporto alla quantità di energia (lett. c), al fine di garantire che, in caso di prelievo, sia disponibile una potenza sufficiente, ovvero che le turbine siano sufficientemente grandi.

Anche per quanto concerne il prelievo, disciplinato nell'articolo 6, vi è la possibilità per la EICom di introdurre direttive dettagliate (lett. d). È importante soprattutto la determinazione dell'importo dell'indennizzo in caso di prelievo o la metodologia per calcolarlo. Tale importo non viene quindi determinato dall'asta, ma è un requisito normativo già noto al momento dell'asta. Deve essere stabilito in modo da evitare disincentivi. Per l'offerente non dovrebbe quindi essere rilevante che si prelevi dalla riserva o che l'acqua venga utilizzata solo dopo lo scioglimento della riserva stessa. Se l'indennizzo è troppo elevato, infatti, gli offerenti hanno un incentivo finanziario a far sì che si prelevi la riserva, per cui tenderanno a gestire l'acqua non oggetto del loro accordo con meno parsimonia, onde incrementare la probabilità di prelievo. Con un indennizzo troppo ridotto, invece, c'è il rischio che la potenza disponibile non venga notificata, dal momento che un prelievo comporterebbe una perdita finanziaria.

Molti degli impianti di stoccaggio che possono partecipare sono gestiti come centrali partner, quindi la EICom deve stabilire come possono partecipare alla riserva (lett. e). Sarebbe probabilmente sensato che i partner offrano la loro energia separatamente, a seconda della quota della centrale, affinché nel bando di gara venga presentato un numero maggiore di offerte. La EICom può anche ammettere soluzioni di pooling, cioè gestori di più centrali che le raggruppano per la partecipazione alla riserva. Potrebbe rivelarsi opportuno che tali gestori ottengano l'aggiudicazione per l'intera detenzione, ma possano successivamente ridistribuirla all'interno del proprio portafoglio, purché non venga ridotta la quantità di energia, le tranche di potenza e il numero di bacini.

Occorre altresì evitare che i gestori non rispettino i propri impegni, violando gli obblighi di riserva. A tal fine la EICom deve definire dei requisiti per le multe convenzionali (lett. f). Non si tratta di risarcire un danno concreto qualora la riserva non possa servire al suo scopo a causa del gestore inadempiente, ma piuttosto di applicare la multa convenzionale in modo astratto, ovvero indipendentemente dal fatto che l'inadempimento abbia o meno come conseguenza un danno concreto. La multa ha un carattere preventivo ed è finalizzata a scoraggiare i gestori dal non rispettare i propri obblighi, perché altrimenti lo scopo della riserva verrebbe vanificato. Le multe convenzionali sono alla fine parte dell'accordo di Swissgrid con i fornitori della riserva (art. 5 cpv. 2 lett. g).

La EICom deve inoltre fissare i requisiti per evitare un comportamento manipolativo del mercato (lett. g). Uno di essi, ad esempio, è trattenere potenza installata sul mercato al fine di generare artificiosamente un prelievo dalla riserva. Da ultimo, anche per quanto riguarda il sovrapprezzo dovuto in caso di prelievo della riserva, è utile un intervento normativo da parte della EICom (lett. h). L'articolo 7 capoverso 2 contiene anche un requisito materiale relativo agli incentivi. Quale istanza esecutrice, Swissgrid è interessata direttamente dai valori di riferimento fissati e, acquistando prestazioni di servizio relative al sistema, ha anche molta esperienza nell'organizzazione di gare pubbliche per i gestori di centrali. Alla luce di tale situazione il capoverso 4 stabilisce che Swissgrid assista la EICom nei suoi lavori.

Art. 3 Gara pubblica

Swissgrid è responsabile della gestione operativa della gara pubblica che è l'elemento principale della costituzione della riserva (cpv. 1). A tal fine si basa sui valori di riferimento stabiliti dalla EICom. Tra le modalità rientrano, ad esempio, la data di inizio e di conclusione dell'asta e la forma di presentazione delle offerte. Tra i criteri d'idoneità rientrano principalmente gli aspetti tecnici, eventualmente anche geografici e di altro tipo. La gara pubblica deve essere quindi redatta in vista del successivo accordo che sarà la base per gli obblighi dei partecipanti alla riserva. Gli interessati dovrebbero sapere per cosa si stanno candidando in base alla documentazione per l'asta. La società di rete fa in modo che non si creino possibilmente ostacoli nell'accesso al mercato, per cui anche le centrali idroelettriche ad accumulazione minori possano presentare un'offerta e vi sia una concorrenza quanto più ampia possibile.

Secondo il *capoverso 2*, possono partecipare alla riserva le centrali idroelettriche ad accumulazione; un presupposto logico è il loro allacciamento alla rete svizzera. Anche le centrali idroelettriche ad accumulazione allacciate alla rete della corrente di trazione possono partecipare, purché sia disponibile una quantità di potenza sufficiente per la conversione della frequenza da 16,7 a 50 Hertz. In caso di centrali con più parti coinvolte (centrali partner), la EICom definisce nei valori di riferimento la modalità della loro partecipazione alla riserva (art. 2 cpv. 3 lett. e).

La procedura che Swissgrid utilizza per la gara pubblica è simile a quella che utilizza per l'acquisto delle prestazioni di servizio relative al sistema. La società di rete seleziona le offerte più vantaggiose (cpv. 3), agendo in modo non discriminatorio, com'è nella natura di una gara pubblica. Il criterio centrale per l'aggiudicazione è il prezzo, ovvero il compenso offerto per la detenzione. Inoltre, per l'aggiudicazione si deve tenere conto del rispetto, relativamente alla riserva complessiva, dei requisiti per la distribuzione e per la potenza installata (art. 2 cpv. 3 lett. b e c) nonché dei valori di riferimento nel loro insieme. La riserva deve poter essere costituita lungo tali direttrici il più possibile in funzione delle esigenze effettive. Di regola, Swissgrid deve ricorrere a più gestori per raggiungere la quantità di energia necessaria per la riserva. È anche ipotizzabile che la quantità di energia stabilita nei valori di riferimento non possa essere raggiunta perché le offerte sono troppo poche o eccessivamente costose (cpv. 5). In questo caso la EICom, può decidere se organizzare ulteriori gare pubbliche (cpv. 4), presentare al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) una richiesta per disporre un obbligo di partecipazione (art. 4) o rinunciare alla costituzione della riserva (nella sua totalità) perché i costi sarebbero superiori ai benefici. In caso di tale rinuncia, la Commissione deve dare istruzioni in tal senso a Swissgrid e informare il DATEC affinché quest'ultimo possa disporre un obbligo ai sensi dell'articolo 4, anche senza avergli presentato la relativa richiesta. Affinché i gestori delle centrali possano ripartire l'acqua in maniera efficiente, prima della fase di accumulo devono sapere quanta ne devono destinare alla riserva. La gara pubblica dev'essere pertanto indetta prima del 1° ottobre, data di inizio dell'anno idrologico. Per l'inverno 2022 / 2023 vi sarà un ritardo di qualche settimana, dal momento che l'ordinanza entrerà in vigore soltanto il 1° ottobre 2022. Questi ritardi sono naturali il primo anno, per cui si rinuncia a una regolamentazione specifica in tal senso.

Capoverso 4: oltre alla gara pubblica ordinaria, in realtà unica, dev'essere possibile organizzare anche altre aste. Questa possibilità viene sancita con una disposizione discrezionale a favore della EICom, che naturalmente agirebbe soltanto qualora vi fosse la necessità di un'altra tornata, ad esempio in seguito a un mutamento della situazione. Se le offerte pervenute non sono in numero sufficiente o superano il limite massimo dei costi, la EICom può disporre un'ulteriore gara (lett. a) a condizioni agevolate, ad esempio incrementando il limite massimo del compenso offerto per la detenzione (art. 2 cpv. 3 lett. a n. 4). Tuttavia, può anche decidere (dopo aver dato istruzioni a Swissgrid) di rinunciare in parte o del tutto alla costituzione della riserva, se i costi non sono proporzionali ai benefici. Può inoltre presentare una richiesta al DATEC secondo l'articolo 4 o informare il Consiglio federale e proporgli eventuali ulteriori misure (in ultima analisi, la base giuridica è l'art. 22 cpv. 4 LAEI). Un'altra possibilità, in caso di prelievo consistente all'inizio del periodo di detenzione, è ripristinare il livello originario della riserva

per la restante parte di detto periodo (lett. b). In fondo la riserva serve alla detenzione di energia idroelettrica e non di potenza. La EICom può tuttavia indire una gara anche per la detenzione della potenza (lett. c). Questa ipotesi potrebbe essere necessaria, ad esempio, per evitare che vi sia una percentuale eccessiva di potenza installata bloccata per altri prodotti della riserva. Visto il numero ridotto di offerenti e le restrizioni all'uso delle centrali, una simile detenzione di potenza comporterebbe costi elevati. Una gara sulla potenza va dunque indetta soltanto in caso di rischio fondato che, in caso contrario, non sia possibile garantire l'approvvigionamento.

Il *capoverso 5* riguarda la possibilità di rinunciare alla costituzione di una riserva eccessivamente costosa o di disporre un obbligo di partecipazione alla riserva secondo l'articolo 4. Lo scopo del regime è, tra l'altro, quello di evitare che debbano essere pagati compensi troppo elevati. Per questo motivo, deve essere possibile escludere le offerte, se necessario. In questi casi, Swissgrid non deve concedere alcuna aggiudicazione. Formalmente, tuttavia, la decisione di esclusione deve essere presa dalla EICom e Swissgrid la deve attuare. Per quanto riguarda il criterio dei compensi «eccessivamente alti», la EICom ha un notevole potere discrezionale, ma non dovrebbe essere troppo precipitosa con tale valutazione e dovrebbe quindi fissare criteri piuttosto severi. È chiaro che la riserva non dovrebbe essere più costosa dei costi che deriverebbero dall'assenza della corrispondente quantità di energia elettrica (cfr. anche art. 2 cpv. 3 lett. a n. 4 limiti superiori dei prezzi); tuttavia, è certamente possibile fissare una soglia più bassa per evitare che i consumatori finali debbano versare eccessivi corrispettivi per l'utilizzazione della rete.

Art. 4 Obbligo di partecipazione

Capoversi 1 e 2: dato il peggioramento della situazione nell'estate del 2022, sono emerse due preoccupazioni: in primo luogo, si teme che le gare pubbliche non permettano di costituire una riserva sufficientemente ampia e, in secondo luogo, che la riserva potrebbe diventare insostenibilmente costosa, perché i compensi sono direttamente collegati al forte aumento dei prezzi del mercato dell'elettricità. Le due preoccupazioni vengono affrontate con due soluzioni provvisorie: la possibilità di esclusione di cui all'articolo 3 capoverso 5 e la possibilità che il DATEC, d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), obblighi i gestori delle centrali elettriche idonee a partecipare alla riserva («obbligo di detenzione» o «obbligo di offerta»). Di norma, il DATEC può farlo su richiesta della EICom. Il suo compito di sorveglianza dell'esecuzione della riserva idroelettrica (art. 10), implica che la EICom debba informare il DATEC se ritiene soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 4. In questi casi, essa è tenuta a presentare una richiesta di valutazione dell'opportunità di un obbligo (il termine «segnatamente» non significa che, oltre alla EICom, altre autorità possono presentare richieste, ma che il DATEC è libero di decidere, anche senza una richiesta della EICom). La Commissione deve inoltre fornire al DATEC tutti i documenti necessari per un'eventuale decisione di disporre un obbligo. Il diritto di disporre un obbligo di offerta si basa sull'articolo 5 capoverso 4 LAP, secondo il quale, in determinate circostanze, il Consiglio federale può obbligare le imprese ad adottare provvedimenti per garantire la loro capacità di produzione e fornitura. Dato che tale obbligo si basa sulla LAP, il DEFR deve essere coinvolto nella decisione di imporlo.

L'obbligo di partecipazione è possibile anche per un eventuale aumento della riserva durante l'inverno, nonché per un'eventuale gara pubblica per la detenzione di potenza. Tuttavia, la possibilità di imporre una partecipazione esiste solo dopo lo svolgimento di almeno una gara pubblica; la gara pubblica è infatti lo strumento principale prioritario. L'introduzione di tale obbligo è possibile solo se si delinea chiaramente che le gare pubbliche non condurranno alla realizzazione dell'obiettivo (quantità di energia) a costi sostenibili.

In caso di obbligo, il compenso viene stabilito sulla base di condizioni stabilite dalle autorità. La responsabilità spetta al DATEC, ma le conoscenze tecniche sono di competenza della EICom. Quest'ultima deve quindi fornire al DATEC una raccomandazione sull'importo del compenso, che dovrebbe essere - senza che l'ordinanza utilizzi il termine - ragionevole. Il quadro è il seguente: Il compenso deve coprire almeno i costi effettivi della detenzione (costi di produzione), ma non deve compensare la

totalità dei mancati profitti in caso di prezzi di mercato esorbitanti (costi di opportunità). Il fatto che tali mancati profitti non vengano compensati è giustificato, in quanto i gestori delle centrali non devono operare sul mercato esclusivamente per ottimizzare i profitti, ma hanno anche una responsabilità dell'approvvigionamento (art. 6 cpv. 2 della legge del 30 settembre 2016 sull'energia; RS 730.0). È difficile definire in anticipo criteri più concreti per l'importo di un compenso amministrato, poiché l'adeguatezza del compenso dipende fortemente dalla futura situazione dell'approvvigionamento e dei prezzi di mercato. I compensi fissati possono variare da lago a lago, poiché i costi sottostanti dipendono dalle caratteristiche della centrale, come le dimensioni degli impianti di stoccaggio, la capacità della turbina e la struttura di afflusso. Il regime di cui all'articolo 4 è dovuto alle circostanze particolari in cui avviene la prima costituzione della riserva per l'inverno 2022/2023. Il regime è limitato nel tempo (art. 13 cpv. 2); il periodo rilevante per la costituzione di questa prima riserva deve essere tuttavia sufficientemente lungo (dal 1° ottobre 2022 al 15 maggio 2023). Se necessario, il regime potrebbe essere esteso all'anno successivo.

Art. 5 Accordo

L'accordo di cui all'articolo 5 è un elemento centrale in quanto è la base per gli obblighi dei partecipanti alla riserva. Questi obblighi, a loro volta, sono stati assunti volontariamente dai gestori attraverso la gara d'appalto, che ha fissato le condizioni. Deve essere stipulato un accordo con ognuno dei gestori; gli accordi devono tuttavia essere uniformi.

Tra le altre cose, occorre disciplinare il flusso delle informazioni e la trasmissione dei documenti tra i gestori e Swissgrid. Oltre a essere stabiliti nell'articolo 9, gli obblighi risultano nel dettaglio anche dall'accordo. Si tratta di informazioni rilevanti per il monitoraggio della riserva o anche per un eventuale prelievo. Esse riguardano, ad esempio, i livelli dell'acqua, le curve livello/contenuto energetico, gli afflussi, gli orari di produzione o le quote della centrale dei diversi partner. Nell'accordo si stabilisce anche che durante il periodo di detenzione non devono essere effettuati interventi di revisione programmati, a meno che essi non siano assolutamente necessari al fine di preservare la sicurezza dell'operatività. Inoltre gli accordi devono contenere clausole che prevedano multe convenzionali. Le condizioni delle multe convenzionali devono già essere note all'atto della gara pubblica, in modo che gli offerenti sappiano per cosa s'impegnano (art. 2 cpv. 3 lett. f). La multa convenzionale è affiancata da una disposizione penale che disciplina la procedura in caso di false informazioni sulla riserva. L'accordo può regolare anche l'indennizzo per il prelievo (l'elenco all'art. 5 non è esaustivo). Nei confronti della ECom insorgono gli obblighi di informazione e divulgazione di cui all'articolo 9.

Capoverso 3: se la partecipazione di un gestore non è basata su un'asta ma sull'obbligo imposto da un'autorità, la stipulazione di un accordo potrebbe non essere facile. Tuttavia, anche in questi casi la base per la partecipazione alla riserva dovrebbe essere idealmente un accordo. In caso di difficoltà, Swissgrid può rivolgersi alla ECom, affinché essa definisca i contenuti necessari. Nel migliore dei casi, alla fine si giunge a un accordo. Nel peggiore dei casi, la ECom dovrebbe emanare una disposizione (art. 10) che imponga unilateralmente i contenuti decisi dall'autorità.

Capoverso 4: anche nei contratti di Swissgrid con i gruppi di bilancio vanno indicati il prelievo e soprattutto il relativo prezzo. Le condizioni per il prelievo della riserva possono essere integrate nei contratti con i gruppi di bilancio esistenti oppure essere disciplinate in un contratto accessorio separato. Swissgrid può sottoporre la sua proposta di regolamentazione alla ECom ai fini di una sua verifica e la ECom può intervenire qualora quanto proposto non sia adeguato. Se necessario, quest'ultima può disporre una modifica (cfr. anche art. 10 cpv. 2).

Art. 6 Prelievo

Capoversi 1-3: nella borsa dell'energia elettrica vengono compensate giornalmente l'offerta e la domanda per ogni ora del giorno successivo. Di regola, ogni volta ci sono abbastanza offerte per soddisfare la domanda. In una situazione di carenza può però accadere che per singole ore la domanda superi l'offerta totale. In questo caso, si svolge un secondo turno d'asta in cui gli operatori di mercato

hanno l'opportunità di offrire una produzione aggiuntiva o di ridurre la domanda. Se anche in questo secondo turno non fosse possibile soddisfare la domanda per l'area di mercato svizzera (mancata compensazione del mercato), la riserva di energia idroelettrica sarebbe messa a disposizione. In questo caso i fornitori della riserva notificano a Swissgrid la potenza elettrica installata nei bacini di accumulazione oggetto dell'accordo. I responsabili dei gruppi di bilancio la cui domanda non ha potuto essere soddisfatta sul mercato possono comunicare le proprie esigenze per il giorno successivo (day-ahead) a Swissgrid. La società di rete effettua il prelievo dalla riserva in modo non discriminatorio, come quando preleva le prestazioni di servizio relative al sistema. A tal fine preleva l'energia da tutti i partecipanti alla riserva proporzionalmente alla quantità di energia oggetto dell'accordo da essi stipulato (pro rata), nella misura in cui le capacità disponibili lo permettono. Non sono escluse eccezioni a questa procedura di base, anche se la decisione in merito è a discrezione di Swissgrid. Se la potenza complessivamente necessaria non può essere raggiunta oppure le capacità minime di un impianto lo richiedono, la suddivisione tra le centrali può essere effettuata in modo diverso da quello proporzionale. Inoltre la ECom può definire requisiti più precisi per il prelievo (art. 2 cpv. 3 lett. d).

L'impiego della riserva dovrà essere possibile casi assolutamente eccezionali e solamente in via sussidiaria, quando tutte le altre opzioni sono già state sfruttate (cpv. 4), anche se la domanda nella borsa elettrica svizzera può essere soddisfatta per il giorno successivo. Può essere il caso per esempio se, in una situazione critica, una centrale viene meno all'improvviso e né l'energia di regolazione né gli acquisti intraday bastano a compensare la copertura insufficiente dovuta a tale inconveniente, per cui in ultima analisi viene mantenuta la stabilità della rete. Un'altra possibile eccezione è l'utilizzo nel quadro di un accordo di solidarietà con un Paese estero finalizzato all'aiuto reciproco in situazioni di carenza energetica. Un prelievo di questo tipo segue principalmente quanto stabilito in tale accordo, fermo restando che anche la ECom può avere un ruolo in tale contesto. Swissgrid deve notificare tutti i casi di cui al capoverso 4 alla ECom; va da sé che tali notifiche devono essere effettuate con estrema tempestività. La ECom analizza i casi notificati, tra l'altro in vista di eventuali insegnamenti utili da trarne per futuri casi simili. Infine, va sottolineato che la società di rete può comunque già intervenire nell'esercizio delle centrali in caso di rischio diretto per l'esercizio stabile della rete anche secondo la legge, ovvero il diritto vigente (art. 20 cpv. 2 lett. c LAEI), e, in caso di necessità, può utilizzare l'energia della riserva, anche senza mancata compensazione del mercato.

L'importante è che il prelievo della riserva sia ben distinto dal mercato elettrico convenzionale e che quest'ultimo ne risenta il meno possibile. Se la riserva di energia idroelettrica venisse impiegata sul mercato, ciò comporterebbe, in primo luogo, un'attenuazione dei segnali d'investimento a favore dei classici impianti di produzione elettrica e, in secondo luogo, un impiego inefficiente delle centrali esistenti.

Art. 7 Indennizzo, sovrapprezzo in caso di prelievo e vendita dell'energia

Il *capoverso 1* menziona l'indennizzo per il prelievo che i gestori ricevono individualmente, a seconda dell'energia loro effettivamente prelevata. L'importo dipende dai calcoli effettuati previamente dalla ECom e definiti nell'accordo.

Capoverso 2: l'effetto deterrente delle condizioni finanziarie preannunciate fanno in modo che la riserva venga utilizzata solo in casi estremi. Per il prelievo, i gruppi di bilancio pagano il prezzo di mercato per l'ora in questione - prezzo che in una tale situazione di carenza è di regola molto alto e quindi oneroso - e un piccolo supplemento che assicura che l'energia venga acquistata preferibilmente sul mercato. Al contempo, per l'ora in questione occorre fissare un prezzo per l'energia di compensazione (art. 15a LAEI) più alto, in modo che, in caso di copertura insufficiente, ci sia un incentivo finanziario a notificarla, anziché a ricorrere tacitamente all'energia di compensazione. In caso di alternativa tra prelievo di energia dalla riserva e ricorso all'energia di compensazione, vi deve essere un incentivo a beneficio della riserva. I relativi requisiti fanno parte delle specifiche stabilite dalla ECom (art. 2 cpv. 3 lett. h).

Capoverso 3: la riserva è concepita per il mercato elvetico e viene utilizzata in caso di una lacuna di copertura nel nostro Paese. Poiché i limiti superiori dei prezzi sui mercati all'ingrosso dei Paesi confinanti sono gli stessi della Svizzera (4000 €/MWh per il giorno successivo, 9999 €/MWh nel corso della giornata), non vi è alcun incentivo finanziario sistematico a vendere l'elettricità della riserva svizzera all'estero. Per evitare le speculazioni, tuttavia, agli attori del mercato è esplicitamente vietato vendere l'elettricità della riserva realizzando un profitto (arbitraggio) o esportarla all'estero. Entrambe le operazioni sarebbero contrarie allo scopo della riserva. Tali requisiti devono valere anche per altri commercianti o attori, come fornitori o produttori, e la loro modalità di gestione dell'energia prelevata (transazioni a valle), altrimenti sarebbe troppo facile aggirarli. Secondo l'articolo 6 capoverso 4, in casi eccezionali estremi e previo accordo di mutua solidarietà, sarebbe possibile effettuare un'esportazione all'estero al di fuori del mercato.

Art. 8 Finanziamento

I costi della riserva di energia idroelettrica vengono pagati come parte del corrispettivo per l'utilizzazione della rete dai consumatori finali secondo il *capoverso 1* (cfr. tuttavia il cpv. 2 sulla riunione dei due diversi introiti), analogamente ai costi per le prestazioni di servizio generali relative al sistema. Per motivi di trasparenza vanno specificati separatamente come voce all'interno delle tariffe per la rete di trasporto (cfr. art. 12, precisazioni nell'ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico [OAEI; RS 734.71]). Ovviamente non si tratta soltanto del compenso per la detenzione di energia, ma eventualmente anche di quello per la detenzione di potenza. La soluzione scelta - con l'inclusione nel corrispettivo per l'utilizzazione della rete - corrisponde a quella relativa all'attribuzione dei costi per la riserva di energia secondo il progetto della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili. La ragione di tale scelta è che, analogamente alle prestazioni di servizio relative al sistema, anche la riserva di energia serve in ultima analisi a mantenere stabile la rete. Diversamente da tali prestazioni, con la riserva non vengono invece compensate le fluttuazioni a breve termine, ma viene garantito, sotto il profilo sistemico, la disponibilità di una potenza elettrica installata sufficiente. Con questo non cambia il fatto che nella riserva viene detenuta energia, non potenza. La sua presenza è a sua volta il presupposto per un esercizio stabile della rete.

Gli introiti derivanti da questa attribuzione dei costi vengono aggiunti agli eventuali pagamenti dei gruppi di bilancio a seguito di un prelievo. In questo modo, vengono mescolati i fondi provenienti da diverse fonti e la loro origine è irrilevante per le spese da effettuare.

Anche il necessario onere di esecuzione della stessa Swissgrid è finanziato allo stesso modo – ossia tramite il corrispettivo per l'utilizzazione della rete o eventuali versamenti dei gruppi di bilancio – pur non essendo esplicitamente citato al *capoverso 1* (anche all'art. 15 LAEI questa voce non è esplicitamente citata). Nell'onere di esecuzione sono incluse anche le spese sostenute a monte da Swissgrid nell'ambito della costituzione della riserva di energia idroelettrica.

Poiché le tariffe per la rete di trasporto relative al 2022 e al 2023 sono già state fissate, nei primi due anni della riserva ci sarà molto probabilmente un deficit di entrate dovuto alla mancanza di entrate tariffarie che dovranno essere compensate da una tariffa più alta per gli anni successivi (secondo l'istruzione 2/2019 della EICom sulle differenze di copertura).

Swissgrid può rivendicare tutti i costi legati all'acquisizione di capitale e computarli come parte dei costi d'esecuzione della riserva di energia idroelettrica. Essendo quest'ultima stata introdotta di recente come attività straordinaria e non avendo nulla a che vedere con la normale operatività di Swissgrid, si applica un regime di interessi diverso rispetto a quello previsto dalla LAEI. Possono essere rivendicati i costi effettivi sostenuti nell'ambito dell'acquisizione di capitale e della gestione della liquidità. In questo modo viene meno l'applicazione di ulteriori interessi (calcolatori) sulle differenze di copertura. Una simile regolamentazione viene già applicata nel sottosegmento PSRS Detenzione di potenza (cfr. num. marg. 262 e 272 della decisione della EICom 25-00070 Kapitalkosten und Deckungsdifferenzen Swissgrid del 12.12.2019). Swissgrid può dunque rivendicare gli interessi effettivi sul capitale acquisito,

eventuali interessi negativi per il deposito in banca (gli eventuali proventi derivanti dagli interessi dovrebbero essere inclusi per ridurre i costi), i costi per linee di credito necessarie ecc. Se l'acquisizione di ulteriore capitale di terzi dovesse comportare un comprovato peggioramento della solvibilità di Swissgrid, si potrebbero conteggiare anche questi costi.

In questo modo la società di rete viene risarcita dei costi di gestione della riserva di energia idroelettrica. Ciò concerne anche il caso in cui un gruppo di bilancio diventi insolvente e non sia in grado di pagare i costi di prelievo. In tal caso i debiti in essere verrebbero ammortizzati.

Art. 9 Dati, accesso e divulgazione

Capoverso 1: per lo svolgimento dei loro rispettivi compiti, Swissgrid e la EICom necessitano delle informazioni e dei documenti dei partecipanti alla riserva. L'articolo 9 enuncia il principio, mentre gli obblighi, per quanto riguarda Swissgrid, devono essere specificati negli accordi di cui all'articolo 5. Sono particolarmente importanti le informazioni sul contenuto energetico degli impianti di stoccaggio (livelli di stoccaggio). Swissgrid può utilizzare le informazioni così ottenute solo nell'ambito della riserva di energia idroelettrica e non per altri scopi, ad esempio per l'acquisto di prestazioni di servizio relative al sistema. Per la EICom, che sorveglia la corretta attuazione della riserva, può anche rivelarsi necessario accedere in loco alle centrali per verificare la correttezza delle informazioni. Tuttavia, tali casi sono probabilmente rari.

Capoverso 2: l'energia della riserva non può essere usata per un'operazione di arbitraggio né può essere venduta all'estero (art. 7 cpv. 3). Anche il rispetto di queste prescrizioni deve essere verificato. A tal fine, se la EICom lo richiede, i gruppi di bilancio coinvolti in un prelievo devono comunicarle a posteriori le proprie transazioni commerciali, direttamente o indirettamente collegate all'energia della riserva. Poiché la EICom deve innanzitutto poter verificare l'esistenza di un tale collegamento, sono soggette all'obbligo di divulgazione tutte le transazioni potenzialmente correlate alla riserva. L'obbligo di informare la EICom non riguarda quindi solo i gruppi di bilancio e i commercianti direttamente coinvolti in un prelievo, ma anche coloro che partecipano a una transazione di follow-up o a una transazione a valle – anche un profitto realizzato in questo contesto è vietato (art. 7 cpv. 3) – o a transazioni con le quali si cerca di nascondere l'elusione del divieto di arbitraggio. Vi possono rientrare anche le transazioni concordate molto tempo prima, se contraddicono lo spirito del divieto di arbitraggio e sono state fatte, ad esempio, con lo scopo di trarre profitto da futuri prezzi elevati in caso di prelievo. L'articolo 9 capoverso 2 non mira solo al rispetto delle prescrizioni sull'arbitraggio e sulla vendita all'estero, ma anche alla possibilità di rilevare altri comportamenti scorretti in relazione alla riserva, ad esempio se i produttori lavorano deliberatamente per attivarla.

Art. 10 Osservazione e disposizioni da parte della EICom

Capoversi 1-2: la EICom sorveglia costantemente la situazione generale dell'approvvigionamento e la corretta attuazione della riserva. Lo fa principalmente nei confronti dei gestori che partecipano alla riserva, ma alla fine esercita anche la vigilanza su Swissgrid, il che rientra nella funzione pubblica che le è stata delegata in virtù della OREI. Se necessario, emana anche le disposizioni vincolanti per i partecipanti alla riserva. Può farlo di sua iniziativa o su richiesta di Swissgrid, che non ha invece la facoltà di intervenire unilateralmente e sovranamente in questo senso. Tuttavia, almeno alcune facoltà di Swissgrid relativamente ai partecipanti alla riserva possono essere regolate nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 5.

La necessità di disposizioni da parte della EICom (per mezzo di decisione) si presenterebbe soprattutto quando si tratta dell'applicazione di obblighi dei gestori (obbligo di detenzione, obbligo di informazione, obbligo di arbitraggio ecc.). Anche in caso di eventuali multe convenzionali è teoricamente possibile un intervento da parte della EICom: prima spetta a Swissgrid riscuoterle, ma se non ci riesce può chiedere alla EICom di emanare una disposizione.

Capoverso 3: la riserva non è più necessaria una volta terminata la sua durata, per cui si estingue automaticamente, senza che la OREI ne faccia esplicita menzione, alla scadenza del periodo di detenzione. È tuttavia anche possibile un suo scioglimento anticipato da parte della EICOM. La fine della riserva (a fine inverno/inizio primavera) significa che i partecipanti possono di nuovo disporre liberamente dell'acqua e intervenire sul mercato. L'acqua appartiene a loro, quindi non devono pagare nulla per recuperarla.

Art. 11 Disposizioni penali

Capoverso 1: con l'articolo 11, il Consiglio federale esercita la competenza di dichiarare punibile la violazione delle prescrizioni d'esecuzione, concessagli dall'articolo 29 capoverso 1 lettera g LAEI per infrazioni intenzionali. Le limitazioni quanto alla vendita (art. 7 cpv. 3) nonché il divieto di arbitraggio e di vendita all'estero sono anch'essi così importanti che la loro violazione è punibile (lett. b). I gruppi di bilancio e i commercianti o i partecipanti alla riserva che effettuano direttamente queste transazioni illegali sono perseguibili penalmente. Secondo l'articolo 7 capoverso 3, oltre alle transazioni dirette sono tuttavia vietate anche le transazioni a valle. I commercianti o i gruppi di bilancio attivi in tali transazioni sono anche perseguibili. Il buon funzionamento della riserva e il suo scopo di assicurazione dipendono in larga misura dalla correttezza delle informazioni e dei documenti che Swissgrid e la EICOM ricevono dai partecipanti alla riserva. Chi fornisce informazioni o documenti intenzionalmente falsi (o si rifiuta di fornirli) è pertanto anch'egli passibile di pena (lett. b).

Il *capoverso 2* riporta a titolo dichiarativo quanto valido ai sensi della LAEI in materia di competenza. È dunque l'UFE l'organo competente in materia di perseguimento penale.

Art. 12 Modifica di un altro atto normativo

Per motivi di completezza, il fatto che i costi per la detenzione della riserva siano aggiunti al corrispettivo per l'utilizzazione della rete (livello di rete 1) dovrebbe essere specificato anche in due punti dell'OAEI segnatamente nell'articolo 7 (conto annuo e conto dei costi) e nell'articolo 15 (imputazione dei costi della rete di trasporto). Nella OAEI viene altresì precisato che i gruppi di bilancio devono farsi carico dei costi relativi a un prelievo della riserva di energia idroelettrica (art. 15 cpv. 1 lett. b). Le precisazioni sono puramente dichiarative e non aggiungono nulla rispetto all'OREI.

Art. 13 Entrata in vigore e durata di validità

Il 1° ottobre 2022, con l'entrata in vigore dell'OREI, la riserva potrà essere costituita per la prima volta in modo da essere pronta nell'inverno 2022/2023. Dato che l'OREI sarà in vigore fino all'estate 2025, la riserva potrà essere costituita tre volte. La soluzione a livello di ordinanza sarà sostituita dal disciplinamento concernente una riserva generale di energia a livello di LAEI. Se dovesse rivelarsi necessario, potrebbe anche essere prorogata la durata di validità dell'OREI; non è esclusa neppure un'abrogazione anticipata. La possibilità di disporre un obbligo di partecipazione è ancora più limitata nel tempo (cpv. 2). Essa sussiste per il primo inverno della riserva (cfr. art. 4), il che rende necessario che le facoltà del DATEC siano valide sino al maggio 2023. Tuttavia, la possibilità dell'obbligo potrebbe anche essere estesa, se dovesse ripresentarsi una situazione simile nei successivi inverni di riserva.